

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Corte D'Assise sez. I°

N° 16/95 R. G. T.

C/ROMEO PAOLO + ALTRI

UDIENZA DEL 04/05/2000

INDICE DELLE DICHIARAZIONI TRASCRITTE

1) ROMEO PAOLO da pag. 01 a pag. 91

ASSISTENTE: Romeo Paolo, libero, presente, difeso dagli avvocati Tommasini, che è presente, avvocato Zoccoli, che è presente, è assente avvocato Valentino, avvocato Cutrupi assente. Prego.

PRESIDENTE: Prego, proseguiamo con l'esame. Avvocato Valentino, prego.

Aggiustamento processi

AV. VALENTINO: Avvocato Romeo, lei, quando ha appreso di essere indagato, ha anche contestualmente saputo che fra le finalità che si ipotizzavano a suo carico vi era anche quella finalità illecita, per inteso, vi era anche quella di aggiustare - ecco, usiamo questa espressione - di aggiustare i processi?

Quando viene inserito nel capo di imputazione l'aggiustamento dei processi

IMP. ROMEO: Io apprendo del capo di imputazione che mi riguarda soltanto attraverso la richiesta di autorizzazione a procedere del 21 giugno 1993, ed il capo di imputazione contenuto in quella richiesta di autorizzazione a procedere prevedeva, appunto, il delitto previsto e punito dall'art. 416 bis, I, III, II e IV comma, per avere fatto parte in qualità di dirigente di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, operante a Reggio Calabria e dintorni, facente capo sino al 1991 alle cosche De Stefano e Tegano e successivamente alla struttura unitaria di vertice insediata a seguito del raggiungimento della pace mafiosa, finalizzata al compimento di delitti, al controllo del territorio - queste erano le finalità dell'associazione contenuta in quel capo di imputazione - al controllo di attività economiche pubbliche e private, alla realizzazione di progetti politici non meglio individuati, con l'aggravante della disponibilità di armi, e così via. Il capo di imputazione, invece, è stato riformulato con la richiesta di rinvio a giudizio, che è del 21 dicembre del 1994, e le modifiche, che vengono apportate a questo originario capo di imputazione, di fatto modificano anche le finalità

dell'associazione, perchè nella parte in cui dice: "Al conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per esponenti contigui alla realizzazione di progetti politici - e compare qui la espressione "non meglio individuati", e viene aggiunta fra le finalità all'aggiustamento, finalizzata all'aggiustamento di processi con l'aggravante, e così via. Un'altra modifica che viene apportata con questa nuova formulazione del capo di imputazione è il periodo, in questo capo di imputazione dice "Fatto accertato in Reggio Calabria nel 1970 sino alla data della presente richiesta", originariamente invece è "Accertato in Reggio Calabria sino alla data del 21 giugno 1993", non vi era quindi una data di inizio. Sicché io conosco di questa, diciamo, finalità dell'associazione della quale io avrei fatto parte con questo ruolo di vertice di questa nuova finalità soltanto con la notifica del provvedimento custodiale, che mi viene notificato in una con la notifica della richiesta di rinvio a giudizio - come si ricorderà - e quindi nel luglio del 1995, prima di allora io non avevo avuto conoscenza, nè peraltro nelle prime fasi delle indagini erano emersi elementi tali che potessero in qualche modo giustificare - questo sino al 21 giugno del 1993 - la esistenza di una associazione che perseguisse anche questo obiettivo, questi fini, diciamo, dell'aggiustamento dei processi, elemento che viene introdotto invece a seguito evidentemente delle indagini che sono intercorse da giugno del 1993 sino alla data in cui viene modificato il capo di imputazione, che come ricordavo è appunto il 21 dicembre del 1994.

Nessuna indagine risulta compiuta sul tema in ordine alla mia posizione

AV. VALENTINO: **Lei è mai stato interrogato o indagato nel passato per vicende riguardanti indebite interferenze in vicende giudiziarie?**

IMP. ROMEO: Ecco, io non sono stato mai indagato, sentito, interrogato per nessun titolo e con nessuna veste per problemi e vicende di questa natura. Certo, mi sono fatto carico dopo aver preso atto del nuovo capo di imputazione di compulsare tutti gli atti depositati nel fascicolo del Pubblico Ministero per tentare di capire dal giugno del 1993 al luglio del 1995 quali indagini erano state svolte e che avevano messo in luce mie condotte tali da prefigurare o giustificare questa modifica nel capo di imputazione. E in verità nella informativa della DIA, negli atti che sono stati depositati sotto voce "aggiustamento dei processi" allegato numero 7/1 che vanno da pagina 45129 alla pagina 45310, è dato leggere una serie di indagini svolte dalla DIA, un interrogatorio, ad esempio, di Romeo Salvatore, che era cognato a Filippo Barreca, che riferisce appunto di una presunta intercessione dell'onorevole Ligato e dell'avvocato Marco Palamara sul giudice Puntorieri in favore di Barreca Filippo. Vi sono atti depositati che riguardano il processo Morena Giuseppe + 32, cosiddetto processo Droga 2, che riguardano sentenze della Cassazione depositata il 04

luglio del 1988, in relazione al quale processo si assume esserci stata un'interferenza dell'avvocato Ruggero Giuseppe in favore di alcuni imputati di questo processo, specificatamente in favore di Araniti Santo e di qualche altro. Sempre in questi atti è dato rilevare verbali di interrogatorio di Amodeo Antonino, di Bellina Sergio, verbali di interrogatorio che sono del 17 dicembre 1992 e del 17 luglio 1993, nel corso dei quali o attraverso i quali si tenta di chiarire la posizione dell'avvocato Giuseppe Fino e dei suoi rapporti con il giudice Puntorieri e con l'onorevole Napoli. Incontri che si sarebbero tenuti a Roma, una vicenda che, come è ormai di dominio pubblico, perchè ha costituito anche un motivo di un esposto e di una denuncia da parte del giudice Puntorieri nei confronti non soltanto di quanti avevano in modo calunnioso insinuato questi fatti o queste vicende, ma che ha avuto anche dei riflessi giudiziari e dei riflessi anche di provvedimenti giudiziari nei confronti del magistrato inquirente che aveva richiesto e condotto queste indagini, più specificatamente a carico del dottore Vincenzo Macrì. E questa vicenda entrò anche e costituì l'oggetto anche della famosa oramai relazione Nardi, quella ispezione che si faceva carico di scrutare il clima di forti dissidi esistenti all'interno del palazzo di giustizia di Reggio Calabria; una vicenda che si concluse, tra l'altro, per quello che ho avuto modo di rilevare attraverso un provvedimento disciplinare e una censura mossa nei confronti dell'inquirente che poc'anzi ricordavo, vi è sempre in questo faldone - che è il faldone, appunto come ricordavo, 47, depositato agli atti del Pubblico Ministero - anche atti che riguardano un altro processo celebratosi contro un gruppo di imputati Iamonte operanti, un gruppo operante a Melito Porto Salvo in relazione al procedimento, all'omicidio Artuso, e anche qui si affermava esserci stato un intervento dell'avvocato Ruggeri Giuseppe sul giudice Carnevale, presidente allora della I sezione della Cassazione, della Suprema Corte di Cassazione. E quindi questi atti sicuramente sono stati depositati, costituiscono elementi di riscontro, atti di attività di indagine volta a riscontrare le dichiarazioni di alcuni collaboratori e poi successivamente, sempre al volume XXIII, in una informativa integrativa sempre della DIA di Reggio Calabria dalla pagina 5663, o meglio, dalla pagina 86147 alla pagina 86183, vengono compendiate in queste poche pagine altre attività di indagini a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori sui fatti che poc'anzi ricordavo. A conclusione vengono elevati i capi di imputazione a carico di Ruggero Giuseppe, il capo G 22 del processo Olimpia, a cui viene contestato, appunto, il reato previsto dall'art. 61 e 346 comma 1, perché con abuso della propria qualità di difensore, millantando credito presso i magistrati o i cancellieri della Suprema Corte di Cassazione, dapprima accettava la promessa e quindi riceveva da Modafferi Antonino, emissario di Araniti Santo, la somma di lire 450.000.000 come prezzo del proprio interessamento, per ottenere un esito favorevole del processo a carico del predetto Araniti Santo ed altro, denominato Droga 2, in località di Reggio Calabria o della Puglia nell'anno 1988. Sempre a carico di Ruggero Giuseppe e di tale Minniti Bruno al capo G 23 veniva contestato il

reato sempre 110, 61 e 346 comma 1, perchè in concorso tra loro, il primo con abuso della qualità di difensore, millantando credito presso i magistrati e cancellieri della Suprema Corte di Cassazione, dapprima accettavano la promessa, quindi ricevevano da Iamonte Vincenzo e Latella Giuseppe la somma di lire 300.000.000 come prezzo dell'interessamento del professionista, per ottenere un esito favorevole del processo a carico di Iamonte Giuseppe ed altri per l'omicidio sempre Artuso, fatto avvenuto in Reggio di Calabria, Cosenza e Bari nell'anno 1986. Il capo di imputazione G 24 sempre vedeva indagato Ruggero Giuseppe e Minniti Bruno per i soliti reati, perchè in concorso tra loro, millantavano credito presso i magistrati e i cancellieri della Suprema Corte di Cassazione e quindi ricevevano da Calabrò Carmelo e Testa Domenico, emissari di Latella Giacomo, la complessiva somma di lire 120.000.000 come prezzo dell'interessamento del professionista, per ottenere un esito favorevole nel processo a carico dei componenti del gruppo Latella per l'omicidio Costantino Francesco, e poi il capo G 25 per altro episodio collegato ad una causa che vedeva imputato tale Paviglianiti Angelo. Voglio dire, questi capi di imputazione sono la conclusione logica di una serie di indagini di riscontro che gli inquirenti e l'autorità preposta hanno svolto a seguito della dichiarazione dei collaboratori di giustizia. Io ho cercato disperatamente di trovare qualcosa che potesse in qualche modo costituire elemento di riscontro alle parole e alle dichiarazioni che i collaboratori di giustizia Lauro, Barreca, Iero, Scopelliti e quanti altri - che da qui a poco analiticamente, dichiarazioni che da qui a poco analiticamente andremo ad esaminare - e non ho trovato una sola pagina dei faldoni e dei capitoli che riguardano attività di indagine e di riscontro al tema "aggiustamento dei processi" che mi riguardano.

Il col. Pellegrini ed il cap. Di Fazio affermano che non sono emersi elementi a carico di Romeo

Sicché è lecito chiedersi quali sono state le ragioni che hanno portato nell'arco di un anno e mesi alla modifica di quel capo di imputazione che prevede la sola aggiunta dell'aggiustamento di processi, se poi non è dato rilevare esserci un'attività di indagine idonea a comportare una modifica di questo genere? Beh, il colonnello Pellegrini, che è stato sentito in questo processo e al quale a cura della difesa sono state rivolte anche espressamente domande per sapere quale tipo di indagini erano state svolte a riscontro delle dichiarazioni rese dai collaboratori per fatti attribuiti a Romeo e in ordine ad una sua presunta condotta integrante gli estremi di un aggiustamento di processo, di favori giudiziari, il colonnello Pellegrini con molta disinvoltura e con molta onestà, dobbiamo riconoscerlo, ma anche il capitano Di Fazio sul punto hanno detto di non avere svolto alcuna attività di riscontro, e questo è un dato. Cioè non è solo vero che non figurano negli atti del Pubblico Ministero atti idonei di un'attività di

indagini sul punto e su queste dichiarazioni, ma gli stessi verbalizzanti e gli stessi

AV. VALENTINO: Scusi, se la interrompo, non ho capito. Il colonnello Pellegrini, che è stato sentito in questa sede, ha detto di non aver mai individuato ragioni che giustificassero questa contestazione mossa a lei, non di non aver svolto sul punto delle indagini perchè, se c'è un'informativa così consistente che afferisce ad altre posizioni, evidentemente il tema è stato trattato in sede inquirente.

IMP. ROMEO: Non c'è dubbio, infatti il colonnello Pellegrini ha risposto di non avere trovato attraverso l'attività di indagine

AV. VALENTINO: Quindi ha svolto un'indagine nei suoi confronti?

IMP. ROMEO: L'indagine su tutte le dichiarazioni relative, le dichiarazioni rese dai collaboratori sul tema,

AV. VALENTINO: Sul tema, ecco.

IMP. ROMEO: ciò che praticamente hanno prodotto e tutto quello che è contenuto in queste pagine della informativa DIA, al di là di ciò che è stato prodotto null'altro era emerso, sicché implicitamente il colonnello Pellegrini ha escluso che attraverso le indagini che erano state svolte fossero emersi elementi di riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, che potessero in qualche modo riguardare miei comportamenti e mie condotte in questa direzione.

Romeo è patrocinante in Cassazione da pochi anni

AV. VALENTINO: Scusi, lei è patrocinante in Cassazione da quanto tempo?

IMP. ROMEO: Mah, in verità soltanto da tre, quattro anni mi sono iscritto all'albo speciale per il patrocinio in Cassazione, prima non avevo mai curato per mille ragioni la iscrizione soprattutto per le ragioni che mi vedevano impegnato prevalentemente in politica, non avevo mai curato tale iscrizione; in questi ultimi anni soltanto in due, tre occasioni ho avuto modo

AV. VALENTINO: Si è dedicato di più alla professione.

IMP. ROMEO: Sì, alla professione e quindi ho avuto modo di esser citato in Cassazione.

Rapporti di Romeo con il giudice Delfino

AV. VALENTINO: **Va bene. Senta, lei ha conosciuto il giudice Delfino ed in quali circostanze e in che epoca?**

IMP. ROMEO: Beh, il giudice Delfino

AV. VALENTINO: **La domanda nasce, Signor Presidente, dall'esigenza introdotta dalla dichiarazione del collaboratore Lauro, il quale nell'esame del 12 luglio 1996 sosteneva: "E' intervenuto il giudice Delfino per aggiustare i processi dei De Stefano e dei Tegano" e che tali circostanze gliele ha riferite Paolo De Stefano, Condello Pasquale, Fontana Giovanni, insomma.**

IMP. ROMEO: Rispondo prima alla sua domanda circa i miei rapporti di conoscenza con il giudice Delfino, per poi soffermarmi sulla dichiarazione del collaboratore Lauro. Io il giudice Delfino l'ho conosciuto qui al tribunale, al tribunale di Reggio Calabria io, come ho già avuto modo di ricordare, ho avviato la mia attività professionale nel 1972, praticante procuratore, mi sono laureato nel 1971 all'università di Messina e quindi mi sono iscritto subito qui all'albo degli avvocati di Reggio Calabria e quindi esercitavo, come ho ricordato, praticando prima allo studio dell'avvocato Giovanni Malgeri e successivamente quello dell'avvocato William D'Alessandro. Inizialmente, proprio per la frequenza di studi che avevano interessi prevalentemente, curavano prevalentemente il settore civilistico l'avvocato Giovanni Malgeri e poi quello dell'avvocato D'Alessandro, che curava sempre il civile, ma soprattutto l'aspetto tributario e fiscale, non ho avuto modo di avere rapporti di frequentazione nemmeno di natura professionale con il giudice Delfino che, se non ricordo male, a quell'epoca, in quegli anni, nei primi anni '70 ancora, nei primissimi anni '70, mi pare svolgesse ancora l'attività di giudice istruttore. Diciamo che in quegli anni ho avuto modo di conoscere il giudice Delfino, giudice istruttore, perché proprio il giudice Delfino è stato giudice istruttore della vicenda giudiziaria che riguardava mio fratello Vincenzo per la vicenda legata all'omicidio Dominici. E quindi, diciamo, il primo impatto con il giudice Delfino l'ho avuto a cagione di questa vicenda giudiziaria; il giudice istruttore Delfino devo precisare che in quella occasione formulò una sentenza di rinvio a giudizio per il reato di omicidio nei confronti di mio fratello, che poi invece venne assolto dalla Corte di Assise, essendogli stata riconosciuta la legittima difesa in fase dibattimentale in primo grado. Quindi io, siamo nel 1972/'73, ecco questo, perché l'episodio risale al 1972, quindi siamo tra il '72 e il '73, mio fratello poi venne giudicato nel 1975, il comportamento del giudice istruttore Delfino fu un comportamento di estremo rigore da magistrato corretto, quale a me era dato conoscerlo e apprezzarlo. Poi, negli anni successivi, quando sul

finire degli anni '70 io cominciai a svolgere attività penale, lui non svolgeva più le funzioni di giudice istruttore, per cui non si è dato nemmeno, se non per qualche caso eccezionale, un rapporto neanche di natura professionale perchè, se non ricordo male, poi il giudice Delfino passò nei ruoli di appello, se non ricordo male. La mia conoscenza è legata a queste vicende che ho ricordato e, lo ribadisco, il ricordo che ho avuto è quello di un magistrato estremamente rigoroso quanto pieno di umanità, e probabilmente il suo rigore e la sua umanità portano altri a interpretarla evidentemente nei modi con cui spesso da qualche collaboratore in libera uscita viene indicato e appellato. Quindi questo per quanto riguarda i miei rapporti di conoscenza con il giudice Delfino;

Le dichiarazioni di Lauro sul tema

altra cosa sono poi le dichiarazioni che il collaboratore Lauro mi rivolge in relazione a vicende di questo genere. Voi tutti ricorderete, questa Corte ricorderà il controesame svolto in quest'aula a Lauro sul punto specifico dei favori giudiziari e quanto lo stesso si trovò in difficoltà incalzato dalle domande della difesa che gli ponevano in controesame e fu proprio nella udienza del 12 luglio del 1996 che Lauro, messo alle strette, fu costretto o perse la calma ad indicare il giudice Delfino come il magistrato al quale, con il quale il sottoscritto aveva rapporti tali da potere con lui interloquire per agevolare e ottenere soluzioni favorevoli in processi che lui seguiva a favore del gruppo De Stefano e Tegano.

La tardività delle dichiarazioni di Lauro sul tema

Ancor prima di valutare nel dettaglio la infondatezza di tale affermazione del collaboratore Lauro, io non posso però non ricordare come il Lauro sino al 17 maggio del 1993, quindi a distanza di un anno circa dall'inizio della sua collaborazione, pure egli avendo in questo periodo a lungo parlato anche di magistrati, di favori giudiziari, della loggia massonica del preside Zaccon, all'interno della quale aveva collocato tutta una serie di magistrati e così via, egli mai sino alla data del 17 maggio mi aveva attribuito, come dirà poi in quel verbale, entrate giudiziarie. Dobbiamo arrivare soltanto al verbale di interrogatorio del 17 maggio del 1993, un interrogatorio che viene svolto dal dottore Vincenzo Macrì - è bene anche ricordarlo per le cose che già ho detto e per altre che ancora sicuramente sarò costretto a riferire - è in quella occasione che per la prima volta il Lauro afferma ad un certo punto: "Pasquale Condello mi disse in varie occasioni che sia Giorgio De Stefano, che Paolo Romeo avevano delle entrate giudiziarie su cui mi riservo di riferire ulteriori particolari". La verità è che dal 17 maggio del 1993 in avanti sino alla udienza dibattimentale del 12 luglio 1996 gli ulteriori particolari sulle mie tra virgolette

“entrature giudiziarie” Lauro non le ha mai riferite, nonostante la modifica del capo di imputazione. Sicché già da sola questa circostanza sarebbe sufficiente a porre in grave crisi di attendibilità intrinseca per la tardività e per quant’altro si vuole le dichiarazioni di Lauro per quanto mi riguardano sul punto.

La voglia di compiacere l’inquirente di turno

Ma poichè non si tratta soltanto di stabilire che non sono attendibili le dichiarazioni di Lauro sul punto, perchè il mio interesse è anche tentare di comprendere, come ho più volte detto, per quali ragioni Lauro è indotto spesso e volentieri ad attribuirmi fatti sicuramente non veri, è questa la ragione per cui andremo a scrutare e a valutare perchè solo in una certa fase processuale Lauro afferma alcune cose, perché lo fa in alcune circostanze, perchè lo fa soltanto quando è incalzato e costretto a dire qualcosa e ad inventarsi le cose che poc’anzi ho ricordato e più specificatamente, appunto, quello di riferire, dice: “Va be’, lei, avvocato, vuole allora sapere che cosa? Vuole il nome del giudice Delfino? Bene, le faccio il nome del giudice Delfino”. con un incidere nell’esprimersi che non è addirittura fornire una risposta, dice e non dice, afferma e non afferma, insinua più che afferma, ecco, tutto questo è quello che Lauro fa quando soprattutto mi vuole attribuire queste condotte. Ma io anche in questa occasione alla Corte dal Presidente voglio fare rilevare che Lauro è sempre il collaboratore che, pur non avendo riferito nel primo anno della sua collaborazione alcuna circostanza specifica in ordine alle mie entrature giudiziarie, pur avendolo fatto soltanto il 17 maggio del 1993 rispondendo alle domande del dottore Macrì, ci troviamo sempre dinanzi a quel collaboratore che solo nel 1995 introduce un elemento di grande novità nelle indagini, che è costituito dalla rivelazione della esistenza della super loggia massonica e quindi della esistenza di un luogo geometrico all’interno del quale i poteri illegali di questa città si incontravano per decidere e governare il malaffare nella città, un luogo geometrico all’interno del quale sedevano assieme ai capi delle varie cosche della provincia di Reggio Calabria anche magistrati e quindi imprenditori, politici, e chi più ne ha, più ne metta, cioè a dire siamo dinanzi ad un collaboratore che, quando nel 1992 e nel 1993 affermava queste mezze verità e bisbigliava a rate piccole menzogne, doveva sapere, se è vero quello che afferma nel 1995, che la verità era un’altra, che la verità invece era che c’era un Paolo Romeo che governava la super loggia massonica, che aveva Misasi, Ligato, Quattrone, i generali, i magistrati, i servizi segreti a sua disposizione e poteva quindi, in ragione di questo grande potere che egli esercitava, governare anche vicende di aggiustamento di processi. Quindi è un Lauro che si trattiene allora, dovremmo dire, se dice la verità nel 1995 quando afferma mezze verità nel 1992 e nel 1993, sollecitato da Macrì. Ma non è vera nè la prima, nè la seconda ipotesi, è vera una sola cosa, che c’è un collaboratore - e lo ribadisco -

che anche su questo tema ha una grande voglia di compiacere il magistrato che lo interroga e che è avido di notizie a carico di questo o di quell'imputato, a cagione dell'indirizzo specifico del suo filone di indagine che, come ho più volte ricordato per il dottore Vincenzo Macrì, era stato assegnato al filone di indagine relativo alle devianze istituzionali ed alla politica della 'ndrangheta, che costituisce l'ultimo capitolo dei capi di imputazione del processo Olimpia, e certo è questo l'atteggiamento, è questa la verità delle dichiarazioni di Lauro quando queste sono rivolte ad alcuni inquirenti che sono avidi di verità, lì ci troviamo il collaboratore compiacente, che di volta in volta gratifica l'inquirente con le sue dichiarazioni.

La mancanza di capacità e di potenzialità soggettive

Io peraltro, e questo come riflessione di natura generale al tema che andiamo o che stiamo trattando, io peraltro - e l'ho ricordato anche in occasione di qualche mia dichiarazione spontanea nel corso di questo processo - io non avevo nemmeno le precondizioni o le potenzialità per potere accedere a ipotesi di questo genere, cioè per potere essere indicato, valutato come possibile soggetto e viatico per aggiustare processi per le cosche o per questo o quell'altro imputato in processi che si celebravano a Reggio Calabria. Perché, veda, Signor Presidente, io non ho avuto mai alcun parente magistrato che potesse in qualche modo fare, in modo suggestivo immaginare a taluno che questo mio rapporto parentale con un magistrato mi accreditasse e mi aprisse le vie per un sistema di relazione con il sistema giudiziario reggino. L'ho ricordato, non ho mai avuto particolari rapporti o relazioni con i magistrati reggini, perchè non se n'è prestata la occasione, perchè la vecchia, soprattutto il corpo giudiziario di questa città, di questa, lo vedevo generazioni molto più avanti delle mie, ecco, io ricordo sino a dieci anni fa, oggi il Tribunale di Reggio, la Corte di Appello di Reggio è popolata di giovani magistrati, ma i miei ricordi sino a quindici, venti anni fa, forse perchè ero anch'io più giovane allora, ma vedevo magistrati di generazioni molto più vanti della mia, quindi anche per ragioni generazionali, se si vuole, non ho avuto motivo di avere rapporti conviviali di altro genere con i magistrati, che pure venti anni fa in un clima sociale e politico diverso anche nella nostra città legittimamente e lecitamente venivano, c'erano, come ci sono pure oggi ed è giusto che ci siano, non ho comunque nemmeno avuto questo tipo di relazioni con l'ordine giudiziario o con i rappresentanti dell'ordine giudiziario, sicché taluno potesse immaginare di potere utilizzare queste mie relazioni per sollecitarmi un intervento. Come ricordavo, sino al 1992, sino a quando non sono stato eletto parlamentare di questa repubblica, non ero un'autorità politica tale da potere suggestionare o condizionare in qualche modo o relazionarmi per ragioni istituzionali, se si vuole, con l'ordine giudiziario, o con i rappresentanti, o con i vertici dell'ordine giudiziario, nemmeno questo

ruolo ho avuto. Da ultimo, non rientra nella mia cultura e nella mia forma mentis interferire minimamente nella sfera dei doveri di chicchessia, ma questo non soltanto nei confronti e nel rapporto con l'autorità giudiziaria - l'ho detto più volte e lo ribadisco e lo riaffermo - sono stato un uomo politico impegnato, non ho mai fatto, esercitato il potere in termini clientelari, perchè ho avuto sempre profondo rispetto per l'esercizio delle funzioni degli altri oltretutto, al di là del fatto che culturalmente non ero portato a gestire in termini clientelari. Sono stato un soggetto politico che non ha mai esercitato una raccomandazione, non nego di averne avute sollecitazioni - sarei un ipocrita ad affermare ciò - ma, voglio dire, con molto garbo ho sempre declinato la disponibilità a potere intervenire in favore dell'uno o dell'altro. E l'ho anche ricordato, quando parlavo del mio impegno e della mia attività amministrativa, che ho sempre inteso una richiesta ed una sollecitazione che mi veniva dall'utente, dal cittadino utente, pure quando questa mi veniva posta in termini di raccomandazione, di valutarla in termini diversi, cioè come una domanda rivolta alla istituzione pubblica, e quindi il dovere da parte mia di valutare se era necessario modificare criteri, modificare comportamenti della pubblica amministrazione, per essere più rispondente nel pubblico e nell'esercizio di funzioni pubbliche alle domande che venivano dai singoli. Sicché il mio comportamento di attenzione nei confronti di una richiesta non si atteggiava come una risposta alla singola richiesta, ma diveniva la ricerca della modifica di criteri nella gestione della cosa pubblica, sicché l'assunzione di criteri poteva sì soddisfare il caso specifico, ma ciò e da quel momento diventava tutto questo regola che valeva per tutti, e la risposta data al singolo diveniva invece un criterio ed una nuova via che migliorava - naturalmente tutto è opinabile - che migliorava l'attività amministrativa. Questo era il meccanismo, attraverso il quale mi sono sempre comportato nei momenti in cui ho avuto ruoli gestionali, e il modo e il metodo con il quale mi sono soprattutto relazionato con il prossimo e con le persone con cui ho avuto rapporti.

L'impossibile intervento del giudice Delfino per Tegano raccontato da Lauro

AV. VALENTINO: Sempre restando nel tema relativo agli asseriti rapporti fra il giudice Delfino e i signori De Stefano e Tegano, che sarebbero stati i beneficiari di particolari disponibilità, a lei risulta se mai i provvedimenti del dottor Delfino si tradussero in clamorosi vantaggi per De Stefano Tegano? Oppure il giudice Delfino, all'epoca giudice istruttore, rinviò a giudizio sistematicamente sia l'uno che l'altro?

IMP. ROMEO: Guardi, a parte, diciamo, la risposta positiva, nel senso che il giudice Delfino a quel che a me consta, poi voglio dire, per le conoscenze

personali, dirette o indirette, più indirette oggi che sono stato indotto a ricercare questi precedenti

AV. VALENTINO: All'esito di queste ricognizioni che è stato obbligato a

IMP. ROMEO: Certo, di queste ricognizioni. Ma, intanto per quel che mi riguarda devo rilevare un dato: Lauro è falso quando afferma che il giudice Delfino ha dimostrato disponibilità nel processo Tegano Domenico + 2 - Tegano Domenico allora era imputato nell'omicidio Tripodi Giuseppe - e quando Lauro, in udienza, attribuisce al giudice Delfino benefici accordati al Tegano Domenico in relazione a questa vicenda, attribuisce una circostanza sicuramente falsa perché il fatto attribuito è impossibile, , perchè? Perchè abbiamo prodotto anche questa sentenza - ed è acquisita agli atti di questo fascicolo dibattimentale - la sentenza Tegano Domenico + 2, ha ad oggetto un episodio che vede imputato Tegano Domenico per l'omicidio che ricordavo, e a conclusione dell'istruzione formale il giudice istruttore con sentenza del 13 ottobre 1969, su conforme requisitoria del Pubblico Ministero, rinviava a giudizio di questa Corte d'Assise Tegano Domenico. E allora accade, primo: che in punta di fatto il giudice Delfino rinvia a giudizio su conforme parere del Pubblico Ministero; secondo: che ci troviamo dinanzi ad una sentenza di rinvio a giudizio del 13 ottobre del 1969, cioè quando chi vi parla ancora non era nemmeno laureato, perchè mi sono laureato, come ricordavo, nel 1971. Quindi ci troviamo dinanzi ad un collaboratore che ricorda pettegolezzi, maldicenze o luoghi comuni che circolavano probabilmente nel carcere, certamente non per quanto mi riguarda. Il fatto che allora il Domenico Tegano, pure imputato di omicidio, si costituì, fu condannato, ma nelle fasi successive poi ebbe alcuni benefici perchè ci fu la legge Gozzini, la legge che introduceva la concessione di benefici ai detenuti e quindi lui si imbatté con questa normativa e ottenne dei benefici, nulla ha a che vedere con il giudice Delfino. Ma, voglio dire, questo evento (benefici di legge accordati a Tegano) che Lauro nel 1996, quando parla in quest'aula, ricorda e che comunque è evento che risale a venti, venticinque anni fa, egli lo utilizza sfalsando i tempi per attribuire al sottoscritto un intervento sul giudice Delfino, che non poteva intervenire a favore di Tegano per fargli ottenere i benefici che poi ottenne nel 1976, quando Delfino cioè già era in Corte d'appello e ruolo alcuno aveva su questa vicenda giudiziaria.

Le tre fasi delle dichiarazioni di Barreca sul punto

AV. VALENTINO: Sì. Passiamo a un episodio più specifico nella sua oggettiva ineffabilità. Barreca Filippo l'11 novembre 1992 riferisce, leggo testualmente: "Nel 1991 appresi dai Rosmini che proprio l'avvocato Romeo aveva promesso un interessamento nei loro confronti in relazione al processo cosiddetto Santa Barbara". Può chiarirci su quale ipotesi si fonda

questo ragionamento singolare di questa promessa che le attribuisce Barreca?

IMP. ROMEO: Avvocato, intanto prima ancora di rispondere a questa sua domanda, per concludere un po' l'aspetto che riguarda Lauro, io volevo soltanto ricordare alla Corte che lo stesso Lauro all'udienza del 23/09/1997 e alla successiva udienza del 10/10/1997, quando era stato chiamato per l'esame da parte della difesa, egli sull'argomento, anche su questo argomento si rifiuta di rispondere, quindi siamo dinanzi anche ad una valutazione che riguarda l'art. 111, la nuova formulazione del 111 circa la utilizzabilità, ma sono fatti poi questi complessivi che si vedranno successivamente. Veniamo ora invece alla domanda che lei mi ha rivolto e che riguarda un pochetto le propalazioni del collaboratore Barreca su queste "entrature giudiziarie" o su queste mie condotte mirate ad agevolare alcuni imputati nel processo di Reggio Calabria. Io devo preliminarmente affermare che la collaborazione, che le propalazioni del Barreca sul punto le potremmo dividere pure qua in tre fasi: una **prima** fase che va sino al maggio sempre del 1993, **una seconda** fase che va dal 1993 per tutta la fase delle indagini preliminari, **una terza** riguarda invece le cose il Barreca ci dichiara in dibattimento.

Genericità e contraddittorietà delle affermazioni di Barreca

Sono tre atteggiamenti diversi che il Barreca assume quando riferisce questi fatti e in ciascuna di queste occasioni, addirittura **quando riferisce uno stesso fatto lo fa in modo contraddittorio**, ma veniamo ora nello specifico. Barreca assume, come ricordava lei, avvocato, di avere appreso nel 1991, mentre era ristretto nelle carcere di Palmi, di essersi incontrato con Rosmini senior e di avere appreso dallo stesso che io in qualche modo mi ero interessato, per una soluzione benevola del processo Santa Barbara, che era in corso di celebrazione in quel periodo. Ciò egli lo fa in modo generico, non si capisce da chi Barreca lo ha appreso né in che modo, presso di chi e in favore di chi io avrei dispiegato il mio intervento. Veda, questa stessa circostanza, anche se in modi diversi o con tempi diversi, c'è altro collaboratore che è venuto qui a dichiararlo e che, se non ricordo male, è il collaboratore Iero; il collaboratore Iero pure dice che, avendo parlato con Rosmini nel carcere di Palmi, ebbe a sapere dallo stesso: "Ah, meno male chi no' ficimu 'mmazzari - in dialetto - all'avvocato Romeo, perchè ora si sta interessando per il processo Santa Barbara", fu questa l'espressione usata da Iero. Il processo Santa Barbara si celebrava a Reggio Calabria, nel 1991 stava per concludersi, mi pare, la sentenza di primo grado, e vedeva imputati questo processo i diversi schieramenti che erano in lotta e poggiava su una serie di intercettazioni che erano state fatte ad alcune radiotrasmittenti, attraverso le quali le parti in guerra erano tra di loro collegate

per consumare i vari omicidi. Quindi la fonte di riferimento è sempre Rosmini senior e Rosmini senior noi lo abbiamo sentito pure qui al dibattimento: Rosmini senior ha decisamente smentito di avere mai riferito circostanze, fatti di questo genere a Barreca o a Iero.

Il luogo ed il clima ove maturano certe confidenze. L'uso della tragedia

Ma a me preme dire questo, proprio perché la Corte è chiamata in un qualche modo a valutare non tanto le dichiarazioni dei collaboratori, deve valutare anche quando è sentita la fonte, in questo caso Rosmini. Io Rosmini non l'ho mai conosciuto, ma non significa niente, Rosmini a sua volta poteva averla appresa da altri una circostanza di questo genere; Rosmini era da anni in carcere nel 1991. Ci troviamo sostanzialmente sempre rispetto al solito vociare, ai soliti pettegolezzi, alle solite elucubrazioni, alle elaborazioni, alle circolazioni di notizie che caratterizza un luogo di cattività, qual è la struttura carceraria. E noi dobbiamo tenere conto nella valutazione delle singole circostanze di questo elemento, cioè del luogo ove maturano e dove si producono alcune informazioni e alcune comunicazioni, perché - l'ho già ricordato altre volte - siamo nell'anno 1991, ai primi del 1991, ci troviamo quindi ancora nella fase iniziale in cui si tentava, i primi mesi del 1991 era in corso, erano in corso le trattative per la pace tra gli opposti schieramenti, c'era sostanzialmente tra le parti, tra i soggetti codetenuti in una stessa struttura carceraria, quando si incontravano nelle aree, nelle ore di area di ricreazione, c'era un rapporto ancora nel 1991 - semmai i rapporti tra questi personaggi sono stati rapporti di fiducia, lineari, di stima, di confidenze sincere, semmai lo sono stati - sicuramente nel 1991, anche la comunicazione, la confabulazione tra questi soggetti finiva per essere alterata e fortemente inficiata da un rapporto di grande diffidenza, che ancora c'era, perché la pace non era stata conclusa, le parti ancora erano soggetti il più delle volte belligeranti tra di loro, una grande diffidenza, come i collaboratori stessi riferiscono. Soprattutto Lauro, che è uno storico nella rappresentazione dei fatti che lo hanno interessato e che sono confluiti in tante vicende giudiziarie, ha più volte ricordato che a era tipico del rapporto di questa comunità l'uso della tragedie, le tragedie, come ci spiega Lauro più volte, enunciandoci anche fatti specifici - ricordate quella storia che pure qui ha raccontato nel processo tra i Lo Giudice e l'altra parte, (i Rosmini) – sostenendo che la guerra tra le parti era scoppiata per via del fatto che un altro gruppo avverso aveva fatto intendere ai Lo Giudice che i Rosmini erano responsabili di alcuni omicidi e quindi con queste tragedie, con queste false verità che venivano iniettate, si determinavano situazioni che hanno prodotto lutti e morti a non finire. L'uso quindi di questo mezzo, ecco, della “tragedia”, come tra virgolette si dice, era tipica in queste comunità carcerarie, spesso non si diceva mai la verità, ma si propalava in modo subdolo, si dava una informazione sia per capire l'interlocutore, sia perché la

stessa potesse giungere probabilmente in modo mirato ad altri, perchè da ciò potessero derivarne alcuni effetti, e così via. Quindi il meccanismo per interpretare questi fatti è drammaticamente contorto e queste comunicazioni sono proprio questo motivo fortemente inficiate da queste condizioni storiche delle quali noi dobbiamo tenere in consideraz«zione

Il mancato riscontro alle parole di Barreca

. Dico ciò non perchè metto in conto per un solo istante che Rosmini abbia potuto dire a Barreca o a Iero i fatti che qui i due riferiscono, perchè sono portato ad escluderlo nel modo più assoluto e categorico, ma, quand'anche ciò potesse essere avvenuto, non è da escludere che nel 1990, essendo stato io in quel periodo consigliere regionale, nell'immaginario collettivo di questi soggetti potessi essere anche vissuto e valutato come soggetto e personaggio capace di interferire sui giudicanti in quel processo e quindi tra di loro hanno potuto anche immaginare potessi essere io destinatario di una raccomandazione e sollecitazione di questo genere, ma certo si è - e questo affermo con assoluta certezza - che mai sollecitazioni di tal genere io ho avuto, nè mai, per le ragioni che ho poc'anzi espresso, ho avuto la possibilità, perchè non ne avevo, per le ragioni che ho detto, interloquito e non sono mai intervenuto per vicende di questo genere, soprattutto e specificatamente per questo problema che riguarda il processo Santa Barbara, come poc'anzi ricordavamo.

L'intervento in favore dei fratelli Barreca nel processo a loro carico

AV. VALENTINO: Sempre Barreca il 17/12/1992, testualmente: "Aggiungo inoltre che l'avvocato Paolo Romeo aveva dei contatti anche coi miei cugini ed in un'occasione, circa un anno fa, Politi Paolo, il ragioniere dei miei cugini, andò a rappresentare che voleva parlargli mio cugino Filippo, all'epoca latitante. Poichè l'avvocato Romeo fu disponibile, fu lo stesso Politi ad accompagnarlo nel luogo dove si trovava mio cugino Pippo; con quest'ultimo si trovava anche mio fratello Vincenzo Barreca. Motivo dell'incontro fu una richiesta di interessamento, che il Romeo avrebbe dovuto avanzare in relazione al processo che vedeva imputati i miei cugini presso il tribunale di Reggio Calabria; i dettagli dell'incontro mi sono stati riferiti da mio fratello Vincenzo e dai miei cugini, perchè in quel periodo io ero detenuto a Palmi". A tale proposito cosa ci può riferire? Ci fu mai questa richiesta? Ci fu mai questo incontro?

IMP. ROMEO: Ecco, io comincerei dalla parte finale. Qui ci troviamo dinanzi ad una vicenda giudiziaria che il Barreca apprende - siamo quindi nel 1991, era questa l'epoca in cui egli era detenuto a Palmi, lo aveva riferito per

altri fatti e per altre circostanze; d'altro canto sino al 1991 egli era latitante, fu arrestato a gennaio del 1991, quindi solo dal 1991 al 1992 poté apprendere e riferire queste circostanze - ci troviamo dinanzi ad una vicenda giudiziaria che interessa Barreca Santo più altri quindici. E' un processo questo, quindi, che all'epoca si celebrava dinanzi al tribunale di Reggio Calabria, era un tribunale presieduto dal dr Domenico Caputi, dal dottore Carmelo Cucurullo e dal dottore Raimondo Mesiano, ed è una vicenda giudiziaria dove a leggere il dispositivo della sentenza sono stati comminati, anni e anni di carcere a tutti gli imputati, insomma una sentenza di grande rigore e severità anche nell'apprezzamento dei fatti, e sono stati tutti condannati. Questo è il fatto, noi su questa circostanza e per le cose riferite qui dal Barreca sul punto avevamo anche citato come teste il dottore Caputi, poi abbiamo rinunciato al teste che pure era stato ammesso. Ma questa è un dato specifico che da solo è già indicativo di un fatto, che l'intervento non c'è stato, o è stato un intervento fallimentare sul collegio. Ma mi rendo perfettamente conto che il problema non è questo, il problema è tentare di capire al di là se c'è stato o meno l'intervento, se è stato più o meno fruttuoso, se è vero l'antefatto, cioè se è vero che i fratelli Barreca e i cugini di Filippo Barreca hanno posto in essere quelle iniziative che ci racconta invece il collaboratore. Allora cominciamo con lo stabilire che lo stesso collaboratore dice di avere appreso in carcere e dal fratello Vincenzo questa circostanza, quindi non è una conoscenza diretta dell'episodio, ma lo avrebbe appreso dal fratello Vincenzo, che glielo racconta. Il fratello Vincenzo gli avrebbe sostanzialmente riferito che tramite un tale Politi Paolo io sarei stato contattato e avrei avuto un colloquio con il cugino del collaboratore altro Barreca Filippo, il quale mi avrebbe sollecitato un intervento su questo Collegio, perchè la sentenza è stata poi emessa da questo Collegio. Ora in punta di fatto è facile immaginare che io smentisca categoricamente questa circostanza mai avvenuta, ma il fatto che la smentisca io è parola di imputato. Il fatto è però che abbiamo sentito anche qui i diretti interessati, cioè i tre cugini Barreca Santo, Filippo e Consolato, non so come si chiama, Giuseppe, come si chiama l'altro, i tre cugini, i tre fratelli sono stati sentiti, agli stessi abbiamo rivolto domande specifiche sulla circostanza e sul punto, non soltanto hanno negato l'addebito e la circostanza, ma loro stessi hanno dichiarato quali sono i rapporti di conoscenza, se ci sono mai stati rapporti, l'epoca in cui mi hanno conosciuto, ecco, cioè ci sono dati e fatti storici che rendono inverosimile e impossibile il verificarsi della circostanza che Vincenzo Barreca, fratello di Filippo, avrebbe riferito nel carcere di Palmi al collaboratore. Ora io non so se Vincenzo Barreca è vero che ha riferito questa circostanza al collaboratore, al fratello detenuto, non so se lo ha inventato di sana pianta o se ha capito male Barreca Filippo, certo si è che tutte queste circostanze saranno frutto delle solite, dei soliti meccanismi di incomprensione oppure, oppure - come forse è più accreditabile e verosimile - ci troviamo sempre dinanzi al collaboratore di giustizia che vuole in qualche modo ingraziarsi l'inquirente che lo interroga e al quale deve e vuole

dire qualcosa. Ma siamo proprio con Barreca, lo vedremo più avanti quanto egli è mendace e quanto a tutti i costi egli vuole anche sul punto accreditarsi come conoscitore di fatti e di circostanze che possono in qualche modo accreditare l'immagine del mio ruolo come ruolo di un personaggio potente che interviene. Ma anche qui vale la osservazione poc'anzi fatta per Lauro, perchè, dicevamo, Lauro nel 1995 riferisce della super loggia, ma anche Barreca riferisce nel 1995 della super loggia. Egli riferisce - lo voglio ricordare sino alla noia - nel procedimento Olimpia questa ipotesi della costituzione della super loggia non perché questa verità la introduce in ordine temporale per primo il Barreca, che a suo dire l'avrebbe tenuta a battesimo questa iniziativa, perchè fu costituita a casa sua nel 1979, quando ebbe latitante Franco Freda. No, no, la ipotesi della super loggia addirittura processualmente la introduce per primo il teste Lauro e la introduce addirittura nel confronto con il notaio Marrapodi, che si tiene a Messina alla presenza di cinque magistrati, tra cui anche il dottore Lembo - ma questa è cosa di poco conto - anche in quella circostanza, è in quella circostanza che Lauro introduce la esistenza della super loggia, poi a ruota viene e riferisce la circostanza Barreca, perchè i due sicuramente concertano. E vedremo quando tratteremo il tema della concertazione tra collaboratori, e più specificatamente della concertazione tra Barreca e Lauro come sul piano logico, argomentando la gradualità delle loro dichiarazioni, non adagiandoci soltanto ed esclusivamente sulle affermazioni che il Tribunale della Libertà nella motivazione della decisione che revocava l'ordine custodiale che mi interessava, ha scritto e affermato, assumendo che Lauro e Barreca certamente hanno concertato, circostanza che poi è stata anche utilizzata da altra sentenza per discreditarne l'attendibilità dei due collaboratori, che è la sentenza emessa dal Tribunale di Messina e che riguardava il giudice Foti, ma vale anche per Barreca, per ritornare al punto della mia argomentazione, vale anche per Barreca il dato secondo cui egli nel 1995 dichiara di sapere del mio ruolo di vertice della super loggia massonica, sicché, quando egli afferma nel 1992 e in epoca successiva per altri fatti ipotesi di miei interventi su alcuni magistrati, sicuramente ciò è frutto di una parziale dichiarazione, rilevazione di fatti che egli poi esaurirà nelle dichiarazioni che sono quelle del 1995, laddove riferisce, appunto, di questa mia affabile e allegro, diciamo, rapporto, questo sistema di relazioni molto affabile che ho con il potere giudiziario, come affermerà nel 1995. Quindi anche questa circostanza e questa valutazione che è valsa per Lauro, a maggior ragione va tesaurizzata e tenuta in considerazione per quanto riguarda il Barreca quando assume queste affermazioni.

Valutazioni in ordine agli interventi in favore dei Latella

AV. VALENTINO: **Sempre Barreca il 05 maggio 1993 riferisce di suoi rapporti con tali Latella di Ravagnese, in favore dei quali lei avrebbe speso interessamento in occasione di processi in cui erano imputati. Lei è a**

conoscenza dei processi? Conosce i signori Latella? Quali rapporti, eventualmente, con costoro ha avuto?

IMP. ROMEO: I processi che riguardano la cosca Latella meglio di me li conoscerà sicuramente il presidente di questa Corte, che ha presieduto il processo Valanidi, quindi può facilmente, diciamo, seguirmi nel ragionamento che svolgerò e soprattutto per i riferimenti fattuali, cui farò cenno. Barreca in modo lapidario, in questa dichiarazione che rende il 05 maggio 1993 al dottore Macri, afferma di miei interventi in favore del gruppo Latella; non ha mai successivamente, nè in altre occasioni, puntualizzato, fatto espresso riferimento a processi che riguardavano quel gruppo sui quali io in qualche modo avrei speso il mio interessamento. Io devo dire la verità: non ho svolto indagini puntuali sull'argomento per capire quali erano i processi, chi erano i magistrati che avevano celebrato questi processi e quindi non ci siamo fatti nemmeno carico di richiedere, come abbiamo fatto per altri processi, la testimonianza di alcuni magistrati o di quei magistrati che avevano curato queste vicende giudiziarie, proprio perché avevamo ritenuto che la genericità della affermazione da sola era sufficiente a non preoccuparci più di tanto.

La voglia di compiacere il dr Macri

Però è interessante rilevare ciò che scatta nel collaboratore quando si trova davanti il dottore Macri, questa voglia di dire ciò che si capisce si vuole sapere, perchè il Barreca in un precedente verbale di interrogatorio, che è quello del 17/12/1992, aveva a sufficienza parlato di presunti favori resi al gruppo Latella in vicende giudiziarie, aveva espressamente parlato, ed in quel verbale del 17/12/1992 Barreca viene anche sollecitato a dire se conosceva di rapporti miei con il gruppo Latella e riferisce solo ed esclusivamente di presunti favori per lavori pubblici che io avrei fatto ai Latella: interrogato in ordine a presunti favori giudiziari di tutti parla, meno che del sottoscritto. Non vorrei apparire scortese o interessato a far convergere nelle mie dichiarazioni fatti, circostanze, nomi che già abbondantemente anche attraverso la stampa il più delle volte inopportunamente sono state sbandierate, ma in questo verbale, in questo verbale del 17/12/1992 Barreca parla del procuratore Sebastiano Surace come il referente del gruppo Latella, non parla certamente di Romeo, e indica pure fatti e circostanze precise rispetto, motivazioni possibili, dice: "Gli avevano procurato una villetta, una villa - non so dove - al procuratore Sebastiano Surace". Voglio dire, siamo in una fase nella quale il collaboratore Barreca pensa ai vertici della magistratura reggina, perchè siamo nello stesso periodo nel quale il Barreca parlerà delle presunte dichiarazioni rese da tale geometra Paciello a proposito del ruolo esercitato da altro vertice di questo palazzo di giustizia che è il dottore Viola.

Le condanne per il reato di calunnia subite da Barreca

Circostanza e dichiarazione che il Barreca ha reso sotto la propria responsabilità e per la quale, per ciò che è a mia conoscenza, ha già subito numerose condanne di calunnia con sentenze passate in giudicato e che produrremo anche a questa Corte. Ci troviamo dinanzi ad un volgare calunniatore sancito sul punto e su queste circostanze da sentenze che sono maturate anche in via definitiva attraverso pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione. Questo è il dato. E il collaboratore, che in una, nella seconda fase - ecco perchè distinguevo le tre fasi - nella seconda fase della sua collaborazione, quando viene intercettato per essere sentito da alcuni inquirenti, dice, dice cose che poi spesso si concludono con sentenze di condanne per calunnia nei suoi confronti. E' questo il metodo, il meccanismo, le ragioni per cui li pronuncia spesso impunemente, il più delle volte sino ad oggi impunemente, talvolta invece incappando in pesanti sanzioni penali, come quelle che sono state inflitte quando ha parlato del dottore Viola a proposito di presunte e false dichiarazioni che egli avrebbe affermato di avere saputo da tale Paciello. Questo è quanto riguarda la vicenda dei Latella.

Il primo intervento della superloggia in vicende giudiziarie

AV. VALENTINO: Sempre Barreca il 24 gennaio 1995: “Nell’anno 1980, se non erro, fui processato dal Tribunale di Reggio Calabria unitamente a Franco Giovanni per una sparatoria contro i fratelli Crucitti, responsabili di aver molestato la sorella di Franco, all’epoca latitante. Il fatto avvenne a Ravagnese nell’anno 1973, la mia responsabilità era di tutta evidenza e ancora di più quella di Franco Giovanni, che portava nella gamba destra i segni del conflitto a fuoco. Per aggiustare il processo si interessò Franco Demetrio, padre di Giovanni, già capo del locale di Filici, il quale tramite il cugino Vittorio Canale attivò l’ingegnere Mimì Cozzupoli, come detto, appartenente alla loggia, che riuscì ad ottenere un esito favorevole del processo al di là di ogni aspettativa, infatti io ed il Franco fummo assolti, mentre i Crucitti furono condannati”. A questo proposito e con riferimento alla circostanza relativa all’appartenenza alla loggia, ai tempi del processo e alla costituzione della loggia che cosa è in grado di riferire?

IMP. ROMEO: Ecco, veda, avvocato, questo è un episodio che possiamo inscrivere, appunto, nella terza fase di cui parlavo poc’anzi, cioè delle propalazioni, diciamo, dell’ultimo momento del Barreca. Egli infatti qui, in questo verbale di interrogatorio che è del 24 gennaio 1995, afferma una circostanza sicuramente falsa perchè, nel momento in cui disvela quella realtà

sconvolgente per gli inquirenti, che è l'entità superiore che governava questa città di Reggio Calabria, in quel momento giustamente gli inquirenti chiedono al Barreca: "Scusi, allora, se la super loggia esercitava ed era sorta anche per condizionare i processi, di grazia ci vuole riferire un solo esempio nel quale questo potere è stato esercitato nel settore degli aggiustamenti dei processi?" E lì, preso alla sprovvista dal dottore Verzera, dal dottore Boemi che lo interrogavano, Barreca risponde e risponde che cosa? Risponde esponendo una circostanza che è falsa e che non è stata peraltro poi successivamente riscontrata come tale attraverso indagini e attività di riscontro. Perché il processo del quale parla il Barreca si è celebrato in data antecedente alla costituzione della super loggia massonica, e solo questo è elemento che inficia e bolla come falsa la circostanza riferita dal Barreca, perché noi qui abbiamo prodotto anche la sentenza del procedimento a cui si riferisce, a cui fa riferimento il Barreca, abbiamo indotto come teste anche un componente di quel Collegio per quella sentenza, che era il dottore Giovanni Montera che è venuto qui, unico tra i magistrati che avevamo citato, perché era uno tra quelli che era in pensione già e quindi per la scelta, per la discriminante che abbiamo ritenuto di dovere operare nella selezione dei testi nella fase finale, anche il dottore Montera al di là delle questioni di merito, che non sto qui a sottolineare e a ricordare alla Corte, che ha riferito il dottore Montera, di fatto vi è che il processo in primo grado che riguarda il Franco, il Barreca per le lesioni subite dal Crucitti è fatto avvenuto nel 1973 e il processo è processo di primo grado che si è celebrato in primo grado nel 1978, cioè un anno prima della presunta costituzione della super loggia. Per cui egli indica un avvenimento, un fatto che è sicuramente falso e che inficia l'intera costruzione accusatoria del Barreca perché, nel momento in cui egli è chiamato a dire un esempio concreto di interferenza di questo potere sul potere giudiziario, avrebbe potuto con tranquillità, se era un collaboratore sereno e portato a dire il vero all'inquirente, "Non ricordo, non so", non aveva necessità di supportare una bugia con un'altra bugia, perché di questo si è trattato e questo ha fatto il collaboratore Barreca.

La bugia per sostenere la bugia della supeloggia massonica

E sin qui nulla quaestio perché è nel diritto del collaboratore anche dire bugie per sostenere bugie, ma ciò che è grave - e lo ribadisco - e che a seguito di queste dichiarazioni non vi sono state indagini di riscontro per rilevare la falsità della sua affermazione e quindi per demolire una impostazione accusatoria, che era l'unica che in quel momento, nel 1995, poteva in qualche modo essere abbracciata per sostenere un costrutto accusatorio che era quello del mio capo di imputazione, perché solo attraverso - e lo ribadisco, e non mi stancherò di ribadirlo mai - attraverso la prova della mia appartenenza ad una struttura e ad una entità di questo genere può essere affermata con tranquillità la mia

responsabilità in ordine ai fatti che mi vengono addebitati. Perché diventa tutto verosimile, diventa tutto credibile, si giustifica la mia capacità e potenzialità a intervenire per le trattative di pace, si giustifica probabilmente la mia appartenenza o i miei rapporti con i servizi segreti, si giustifica anche la mia capacità di pensare a progetti separatisti, si giustificano un po' tutte le altre congetture che costituiscono i pilastri della costruzione accusatoria che mi riguarda. Ma in assenza di questa realtà, in assenza quindi della prova in ordine alla esistenza della super loggia, e non basta, alla prova circa la mia appartenenza alla super loggia, in assenza di tutto questo, il resto e la costruzione accusatoria resta un castello campato in aria, destinato a frantumarsi in mille briciole.

Le reticenze di Barreca quando deve riferire i nomi dei magistrati

AV. VALENTINO: Il 24 gennaio 1995 in risposta alla domanda che gli era stata rivolta, se nell'ambito della massoneria deviata vi fossero magistrati, Barreca risponde affermativamente e si riserva però di dare indicazioni ulteriori, dicendo testualmente: "Debbo evidenziare come proprio attraverso i magistrati si potevano realizzare i principali obiettivi nell'organizzazione. Sul punto, però, dovendo intraprendere un discorso lungo e complesso, mi riservo di verbalizzare l'autorità giudiziaria competente". A questo proposito lei cosa è in grado di riferire? Sa se successivamente questi nomi vennero fatti? Quali circostanze furono attribuite ai soggetti dei quali riferì? Oppure rimase lettera morta questa affermazione?

IMP. ROMEO: Quello che mi è dato sapere è la risposta offerta dal Barreca nel corso di questa udienza dibattimentale, perché sul punto, proprio quando gli venne rivolta a lui la sollecitazione di riferire, appunto, ciò che aveva soltanto introdotto in questo verbale, cioè a dire la presenza di magistrati che erano a lui noti, perché lui non è che qui in questa affermazione e in questo verbale dice di sapere genericamente dell'appartenenza dell'ordine giudiziario di alcuni appartenenti alla super loggia, no, no, lui dice: "Io so quali sono i magistrati che vi facevano parte e mi riservo di dirli alle autorità competenti" perché siamo già nel 1995, vi erano stati già veleni, situazioni, denunce, per cui ognuno si guardava bene dal registrare nomi di magistrati senza trasmettere gli atti all'autorità competente che era Messina. Poi giustamente nell'udienza il Pubblico Ministero ha rilevato che era poco conducente ai fini di questo processo una risposta del Barreca sul punto e comunque probabilmente queste dichiarazioni di Barreca potevano esserci, potevano esserci in alcuni verbali o in alcuni procedimenti pendenti dinanzi alla competente autorità che è Messina. E, insomma, non v'è dubbio che, anche ove ciò fosse, quei processi e quelle verità accertate in quelle vicende giudiziarie potevano diventare conducenti e utili ai

fini della prova che andiamo a ricercare su questo argomento anche in questo processo. La verità è che Barreca non sa, ha introdotto il tema, non ha certezze, sa di dire cose non vere, non sapeva cosa inventare il 24 gennaio 1995, non sappiamo se poi qualcuno gli ha suggerito cosa inventare su Messina o in altri verbali, è certo però che, se Barreca non è stato sollecitato o non ha ritenuto di disvelare i nomi che assumeva di conoscere, è indicativo e può avere dei riflessi sul ragionamento che noi svolgiamo, nel senso che, se non ha avuto seguito giudiziario questa affermazione, è vero che questa affermazione è mendace, come io giudico essere; se, invece, ha avuto seguito, sarà conclusa sicuramente, siamo nel 1995 ad oggi abbondantemente con una archiviazione e l'esito negativo sicuramente anche può e deve essere un elemento che deve essere, può essere utilizzato nel nostro, nella nostra valutazione sull'attendibilità di Lauro in ordine a questo punto. La verità è che nel 1995 già Barreca, quando parlava di magistrati, dopo i primi tentativi che aveva fatto - mi si passi l'espressione - cominciava a sentire puzza di bruciato, aveva timori e quindi non si spingeva oltre, cioè non rivelava non le verità, ma non si azzardava a dire bugie che riguardavano magistrati, perché il più delle volte dire una bugia su un magistrato non sempre, non sempre succede ciò che è successo a Lembo, al dottore Lembo. E quindi si è regolato, voglio dire, Barreca così come dobbiamo registrare essersi regolato, ma sono affari suoi, ciò che a noi interessa in questo processo è che non abbiamo saputo attraverso le dichiarazioni né di Lauro, né di Barreca se veramente questa concitazione e questo tramestio di poteri deviati in questa città vi è stato o non vi è stato. Oggi io sono chiamato a rispondere, per quel che mi riguarda affermo che non solo non vi è stato, perché non è a mia conoscenza, ma certamente io di questo sistema e di questo intreccio di poteri sicuramente non ne ho sentito parlare, né ne ho fatto mai parte.

Le dichiarazioni di Riggio sull'aggiustamento di processi

AV. VALENTINO: Il 07/12/1996 Riggio Giovanni afferma: **“Palumbo mi disse che votava Romeo perché da deputato gli avrebbe aggiustato i processi in Cassazione”. Chi è Palumbo? Lei lo conosce? Conosce Riggio? Quali circostanze a tal riguardo può riferire?**

IMP. ROMEO: La sola espressione riferita da Riggio è insufficiente sicuramente, diciamo, a sostenere la ipotesi di una mia potenzialità o di una mia disponibilità ad intervenire in favore di taluno per aggiustare sempre processi, perché qui Riggio si limita soltanto a riferire ciò che Palumbo immaginava di potere ottenere da Romeo nel caso in cui fosse divenuto parlamentare, non è che riferisce fatti e circostanze seguenti al 1992, cioè Romeo è divenuto, è stato eletto parlamentare, a questo punto gli ho chiesto un favore in Cassazione; perché poi il meccanismo e in questo clima per mille cose che abbiamo già rilevato in altre circostanze e che vedremo forse più avanti anche, quando

tratteremo nelle dichiarazioni del collaboratore Iero, è che - e pure Barreca ha questa concezione e lo abbiamo già ricordato - che il parlamentare stranamente ha un potere di influenza sulla Cassazione, sul giudice di Cassazione. Questo è il teorema sbagliato che coniugano, cioè dice, lui è a Roma, è deputato, è parlamentare, quindi ha la possibilità, i palazzi sono là vicino, quindi ad un certo punto hanno la possibilità di intervenire solo per questa ragione. Quindi questo è il meccanismo che induce il più delle volte il collaboratore, ma, insomma, questo ambiente a ritenere... Infatti Barreca, quando parla di favori giudiziari e ricorda un intervento in suo favore, sollecitato al professore, al medico Panuccio, ora defunto, di Melito Porto Salvo, su suo compare Riccardo Misasi per il processo Droga 2, in quella circostanza, in quelle propalazioni Barreca si rivolge al parlamentare, al sottosegretario - allora era ministro - Misasi per un intervento in Cassazione, perché il loro meccanismo è questo, oppure, quando pensano per le cose che hanno riferito sull'avvocato Ruggero. Incidentalmente voglio ricordare alla Corte che l'avvocato è stato ampiamente prosciolto per capi di imputazione e quei processi, quei procedimenti sono stati trasferiti per competenza altrove e l'avvocato Ruggero, che era avvocato, che era stato componente il consiglio Superiore della Magistratura, che era stato compagno di studi anche del dottore Carnevale, come si rileva da alcune dichiarazioni, sì, allievo di Moro, parte civile nel processo Moro, come risulta, nella cultura, nella cultura di questa gente c'è l'idea che rivolgersi al potente che esercita a Roma - non è il caso dell'avvocato Valentino, mio difensore in questo processo, che tra l'altro è stato scelto anche come mio difensore prima ancora che assumesse l'incarico o fosse eletto senatore - però nella loro immaginazione questo si è e non c'è dubbio che, non so se è vero che Palumbo abbia potuto dire a Riggio che mi votava perché immaginava che, diventando io parlamentare, potessi aiutarlo nei suoi processi che non si sa quale in quel momento, nel 1992, fossero perché erano processi che dovevano ancora venire, perché poi Palumbo è stato imputato in processi soltanto nel 1995, 1996, cioè in Valanidi 1, Valanidi 2, quindi nel 1992 ancora processi non c'erano, quindi erano una scommessa che loro immaginavano eventualmente di fare su un candidato, puntando, ecco, come si fa al casinò, puntando su un numero evidentemente. Questa è loro immaginazione. Ma che c'entra tutto questo con il fatto che io abbia in qualche modo potuto interferire con Palumbo e chiedere allo stesso il voto in cambio di qualche cosa? Questo è l'elemento che manca in questo processo, nessuno lo afferma, nemmeno Riggio afferma esserci stato o sapere di un mio rapporto diretto col Palumbo, anzi quando gli viene chiesto questo, lo stesso Riggio lo esclude; e poi avremo visto attraverso anche altre dichiarazioni che il Palumbo evidentemente era stato contattato da qualche altro capo elettore che operava sulla zona, lo stesso Riggio assume essere stato Mario Bruciafreddo ad averlo sollecitato al voto. Ma che cosa si vuole addebitare allo scrivente? Che i pettegolezzi, le congetture, le elucubrazioni mentali di taluni possono essere assunte come prova di una mia condotta, di un mio addebito o di una mia

disponibilità, perché di disponibilità qua si parla? Quindi certamente io non so e non sono nelle condizioni di affermare se è vero quanto Palumbo ha riferito, quanto Riggio dice di avere appreso da Palumbo sulle ragioni per le quali egli è stato indotto a votarmi, se lo ha fatto, perché questo ancora è pure da dimostrare; certo è che io non conosco Palumbo, certo è che io non ho mai parlato con Palumbo, certo è che io non ho mai autorizzato alcuno a promettere ad altri che, ove fossi risultato eletto parlamentare, mi sarei prodigato per risolvere i problemi giudiziari di questo o quell'altro imputato in Cassazione tra l'altro, perché qui si parla, appunto, di miei presunti interventi in Cassazione.

Scopelliti ed il presunto intervento in un processo contro Corsaro Vincenzo

AV.VALENTINO: Sempre a proposito degli interventi in Cassazione, lei si è attivato mai nell'interesse di tale Corsaro Vincenzo, come riferisce il collaboratore Scopelliti, il 06 maggio'99, conosce Corsaro? Valgono sempre le stesse domande.

IMP.ROMEO: Anche qui, non conosco Corsaro, non l'ho mai, non ho mai conosciuto Corsaro, l'affermazione dello Scopelliti, tra l'altro, non è frutto di una cognizione diretta, anche qui ci troviamo dinanzi ad una notizia appresa in carcere dallo Scopelliti e ha il sapore, così come viene pure raccontata, di una volgare millanteria, perché ciò che Scopelliti afferma nel verbale dell'11/10/1994, e ricordo a questo proposito che, nel periodo in cui ero detenuto a Reggio, 1990/91, arrivò notizia in carcere che Pasquale Condello voleva che si votasse Paolo Romeo nelle consultazioni politiche che invece poi non sono state né nel '90, né nel '91, ma sono del '92, quindi imprecisione anche nel riferimento temporale. Io rimasi inizialmente stupito, perché sapevo che Romeo apparteneva allo schieramento avversario, anche questo fu uno degli effetti della pace, in quel periodo era pendente in Cassazione il primo maxiprocesso, cioè quello a carico di Albanese + altri e quindi si cercava qualche appoggio con esito favorevole nel processo. E quindi è un questo ambito, in questo novero di congetture, in questa ricerca pure possibile, non da escludere, che gli imputati o i parenti degli imputati confabulavano fra di loro, nel tentativo di cercare, avendo la errata convinzione che ci siano meccanismi per interferire sui collegi giudicanti di questa città o di altre città o di altre sedi giudiziarie, o di altri livelli giudiziari, sull'errato presupposto che ciò e questo meccanismo sia vigente, probabilmente hanno pure potuto immaginare di dovere scrutare possibili vie attraverso le quali giungere. Poi va però dimostrato che tanto è stato fatto, che la sollecitazione è arrivata al soggetto, che il soggetto abbia dato eventualmente disponibilità, che dalla disponibilità si sia arrivato a porre in essere l'azione di sollecitazione, in favore dell'uno o dell'altro o se invece, è necessario fermarsi all'ipotesi del 346, come si è fermata la Procura, immaginando per Ruggero l'ipotesi del millantato credito, l'imputazione che allo stesso avvocato Ruggero

è stata elevata. Voglio dire e affermare con estrema certezza, che non ho mai millantato credito, anche perché, come ricordavo all'inizio della riflessione, non vi erano condizioni oggettive che potessero, in qualche modo, consentire a chi mi parla, di millantare credito nei confronti di alcuno, perché, lo ribadisco, non ho mai avuto rapporti di frequentazioni, di amicizia, non ho mai avuto un sistema di rapporti conviviali con alcuni dei magistrati che hanno operato qui, a Reggio di Calabria, non ho parenti, non ho amici magistrati, sicché nessuno poteva pensare o immaginare una mia potenziale capacità, aldilà della disponibilità, una mia potenzialità a intervenire in questa direzione per questa ragione. Certo, se poi Condello, non so chi, abbia potuto pensare di rivolgersi a me o a mille altre persone che operano in questa città e quindi elaborare una serie di ipotesi che circolano e che sono pure potute circolare nel loro ambiente. Ma questo è volgare pettegolezzo che non può trovare nemmeno ospitalità in un verbale di interrogatorio, se non è, diciamo, supportato da altre attività di indagine. E concludo, ma ricordo sempre ciò che ha detto il colonnello Pellegrini, il colonnello Pellegrini all'udienza del 27 maggio del 1996 ha detto e l'avvocato Valentino ha opportunamente, mi ha fatto opportunamente precisare la sua affermazione, che le indagini e le attività di riscontro sulle propalazioni dei collaboratori, quelli che mi riguardano sul punto, non hanno dato esito positivo. Sicché, voglio dire, in ordine a queste dichiarazioni che riguardano Scopelliti, quelli ci riguardano sino ad ora Barreca, Lauro, delle quali abbiamo parlato, riscontri zero e l'attività di riscontro che svolgeva su delega della Procura la Dia, le abbiamo viste, consistevano anche nel rilevare un certificato anagrafico o nel comprovare l'esistenza di una sentenza, nemmeno questo è stato fatto, perché non era evidentemente conducente a supportare queste propalazioni, che sono state valutate come insussistenti ed inidonee, ad immaginare una positiva condotta da parte di chi vi parla, in questo settore e in questa direzione.

Iero ed il processo Santa Barbara

AV.VALENTINO: A proposito delle dichiarazioni di Paolo Iero, il quale riferisce circostanza già introdotta nel processo da Barreca, di suo preteso interessamento, nell'interesse di Rosmini, nell'ambito del processo Santa Barbara, valgono le dichiarazioni precedente, non conosco Rosmini, o c'è qualcosa da aggiungere?

IMP.ROMEO: Il problema Iero ha fatto registrare, nel corso dell'esame di Iero, diciamo, un confronto tra posizioni diverse tra l'accusa e la difesa, a suo tempo,. Quando noi avevamo chiesto l'esame di Iero Paolo, su una circostanza precisa, che era un verbale, era quello del 1 marzo del 1996, al quale era stato accluso un memoriale, così veniva definito. Noi fummo ammessi all'esame di Iero su questa circostanza che costituiva, per il quale quindi c'era il presupposto,

deposito del verbale 1 marzo '96, che aveva dato luogo poi all'ammissione della prova sulla circostanza, però in quella udienza registrammo l'opposizione del Pubblico Ministero a porre domande su quel memoriale e quindi l'esame fu sospeso, anche perché ciò che interessava a noi non era tanto provare che era falso quanto affermava Iero, tant'è che l'accusa non aveva utilizzato il contenuto di quelle dichiarazioni accusatorie nei miei confronti, non avevamo noi motivo di introdurre un tema che non era oggetto dell'accusa, per dimostrare che questo non era vero. Perché è vero che ci siamo esercitati in questo processo da quattro anni e mezzo su fatti e circostanze che hanno una latitudine temporale elevatissima, però non è che siamo appassionati a questo tipo di esercitazione in

questo processo e pensavamo di doverlo fare, e lo faremo se ci è consentito, sicuramente, in questa occasione, per dire, intanto quale era l'ambiente nel quale vivevano i collaboratori e il sistema di relazione che i collaboratori avevano tra di loro; per dimostrare sostanzialmente l'attendibilità o inattendibilità del collaboratore, che era un soggetto che si era improvvisato, egli stesso in quel verbale lo ammette, un investigatore, che viene munito addirittura di un registratore, registra un altro collaboratore, non ricordo ora come si chiama, Molinari, Molinetti, Molinari, 'na cosa del genere, il quale gli racconta una serie di fatti gravissimi, che mi riguardano e che giustamente l'accusa non ha ritenuto nemmeno di introdurre nel processo, comprendendo quanto devastante, ai fini dell'attendibilità, non soltanto del collaboratore Iero, ma del sistema di gestione dei collaboratori, quella vicenda era e rappresentava un momento, veramente di grande turbamento sulle verità che sino ad oggi sono state ammannite in ordine alla riservatezza con cui sono stati gestiti i collaboratori di giustizia. Riservatezza che aveva portato, anche nel provvedimento custodiale che mi riguarda, all'affermazione secondo cui era da escludere ogni possibile concertazione, proprio perché i collaboratori erano tra di loro separati e non potevano nemmeno conversare, poi abbiamo visto. Abbiamo visto e ancora non abbiamo visto niente, di quanto, invece, sin dall'inizio i collaboratori tra di loro potevano confabulare, parlare, scambiare opinioni, si preparavano, addirittura a Paliano poi, dove erano detenuti, nelle ore di socialità, basta vedere alcuni verbali che riguardano il collaboratore Schettini, nelle ore di socialità, come tentavano addirittura di veicolare attraverso false dichiarazioni, con collaboratore verità, perché era l'epoca, il momento, il periodo nel quale la giurisprudenza aveva esaltato il momento probatorio come raggiungibile attraverso il riscontro incrociato tra le diverse dichiarazioni di collaboratori. E quindi i collaboratori, che erano diventati giudici consultati, per essere apprezzati di più dagli inquirenti, tra di loro, in modo mirato alcune volte, altre volte solo per avere benefici, tra di loro concertavano per costituire la prova e per essere valutati e apprezzati, quanto più possibile dagli inquirenti, per i benefici che gli stessi venivano a derivarne. E l'episodio Iero è un episodio che la dice lunga sulla circostanza, non è necessario scomodare le verità processuali nel processo che si sta celebrando a Catania in questo periodo e che riguarda la

gestione del collaboratore Sparacio. Non è necessario giungere a scrutare quelle verità processuali per interpretare la infondatezza della dichiarazione di alcuni collaboratori, basta solo Paliano e qualche altro elemento, per potere con sicurezza affermare che i collaboratori hanno concertato tra di loro, in modo mirato alcune volte. Ed io, con il dottore Boemi, sono tra quelli che sono fermamente convinto nella innocenza, in questo caso anche del magistrato Lembo, accusato dai collaboratori di giustizia, sino a quando non interviene una parola di verità definitiva, attraverso l'accertamento della verità, nelle sedi giudiziarie, attraverso il giudice Terzi. Sono fermamente convinto che anche in questo caso ci possiamo trovare e va verificato, dinanzi a ipotesi e meccanismi governati, meccanismi governati, per giungere a determinate incriminazioni. A nulla vale poi che le incriminazioni e i processi o la carcerazione seguita alle ordinanze di custodia cautelare poi, come nel caso del giudice Foti, si concludano con una assoluzione. Perché poi, quando i processi sono lunghi, il congelamento del ruolo e del soggetto imputato, il ruolo che il soggetto imputato esercitava nel momento in cui era stato raggiunto dalla incriminazione e dal processo, determinando nell'immaginario collettivo e nella opinione pubblica, credenze, immagini, identikit, difficilmente rimovibili, anche attraverso duemila altri articoli che attraverso i mass media possono essere trasmessi, per ripristinare una verità, hanno sicuramente prodotto danni ingenti. Ora, l'episodio del memoriale Iero è un episodio che noi abbiamo ritenuto di dovere valorizzare, proprio per rappresentare alla Corte, attraverso atti che erano confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero e comunque perché appunto da noi prodotti, con lo stesso meccanismo del 430, perché Iero è un teste, diciamo, sopravvenuto, all'inizio di questo dibattimento e quindi siamo stati ammessi su quel verbale, quel verbale e quel memoriale a noi serviva per interpretare, per scrutare questi meccanismi che soli possono spiegare alcune cose che appaiono incomprensibili anche in questo processo. E lì vedremo, ora entreremo nel merito, di questi due collaboratori che la notte prendono alcun medicine perché non riescono a dormire, Valium, non so (parola incomprensibile), alcuni medicinali per distendersi e questo accade anche a chi non è detenuto. Ma, voglio dire, e lì c'è questo Molinari che, prima di dormire, non riesce a dormire e rivela una serie di circostanze al buon Iero il quale, in un primo momento li scrive, successivamente chiede di essere autorizzato e di essere munito di un registratore, che gli viene dato. Infatti, abbiamo depositati anche agli atti (parola incomprensibile), mi smentisca dottore Verzera, anche una cassetta registrata da Iero Paolo, circa le dichiarazioni del Molinari. Quindi, questa è la situazione della quale ora diremo, perché poi Iero, mentre è detenuto, mentre riceve le confidenze di questo signore, che può anche essere un agente provocatore, che inietta al collaboratore Iero alcune verità, alcuni dati, perché pure questo può essere messo in conto, ora vedremo cosa dice Iero, vedremo quanto siano infondate le sue dichiarazioni e ci renderemo conto di quanto è potuto accadere nell'arco, dal 1992 ad oggi, nella fase, nella gestione appunto dei collaboratori.

Vicende relative al memoriale Iero

AV.VALENTINO: Lei conosce l'avvocato Osvaldo Fassari del Foro di Roma?

IMP.ROMEO: Mai conosciuto.

PRESIDENTE: Sospendiamo cinque minuti, avvocato.

SI RIPRENDE IL PROCESSO DOPO UNA BREVE PAUSA

PRESIDENTE: Prego, può continuare.

AV.VALENTINO: Lei non conosce allora, mi ha risposto prima, l'avvocato Osvaldo Fassari?

IMP.ROMEO: No, no, non ho mai avuto il piacere.

AV.VALENTINO: Sa che l'avvocato Osvaldo Fassari era il difensore di Domenico Libbri, nel processo per l'omicidio Tripodi?

IMP.ROMEO: Non ho mai saputo nemmeno questa circostanza.

AV.VALENTINO: Sa dei rapporti fra l'avvocato Fassari e il presidente Carnevale?

IMP.ROMEO: Non conosco nemmeno i rapporti intercorrenti tra l'avvocato e il magistrato, il giudice Carnevale, non ho mai avuto modo né di conoscerli direttamente, né di averne mai sentito parlare.

AV.VALENTINO: Ha mai conosciuto personalmente il presidente Carnevale?

IMP.ROMEO: Mai conosciuto personalmente, anzi, in verità, l'ho visto una volta soltanto, di sfuggita, in questa Corte di Assise, come testimone in un processo, recentemente.

AV.VALENTINO: Lei conosce il consigliere Ubaldo Antonelli, della V sezione della Cassazione?

IMP.ROMEO: Non ho mai conosciuto, né, in verità, ho avuto modo di sentire parlare.

AV.VALENTINO: Conosce il dottore Lombardi, che presta la sua attività di magistrato presso la Corte di Appello di Catanzaro?

IMP.ROMEO: Ne ho sentito parlare più volte, non ho mai avuto rapporti di natura professionale con lo stesso, ho sentito parlare spesso di lui, per inchieste che ha svolto, ultima quella del processo dell'onorevole Giacomo Mancini, mi

pare fu lui il Pubblico Ministero, a richiedere la condanna a tre anni in quel processo che si era celebrato pure qui, a Reggio Calabria, a Palmi, al Tribunale di Palmi, dove è stato poi prosciolto, mi pare dal Gup, recentemente, un anno fa, non ho mai avuto rapporti con il dottore Lombardi.

AV.VALENTINO: Ne consegue la falsità della notizia che è stata introdotta in questo processo, che lei, insieme all'onorevole Palamara, agli onorevoli Palamara e Murmora, si sarebbe recato presso il dottore Lombardi, per sollecitare l'assoluzione di processi che vedevano imputati soggetti coinvolti in vicende di criminalità organizzata?

IMP.ROMEO: Tutto il racconto che il collaboratore Iero rende su questa circostanza, dicendo di avere appreso le notizie da questo altro collaboratore, assieme a lui detenuto, sono tutte non soltanto destituite di fondamento, ma in modo preoccupante e inquietante false, perché non c'è dubbio che ci troviamo dinanzi ad un soggetto, che è questo Molinari, questo detenuto di Iero, che conosce, però, personaggi e uomini che operano nel mondo della giustizia, che io stesso, che pure dal 1971 frequento, per ragioni professionali, non conosco. E' preoccupante il fatto che la conoscenza da parte dei Molinari e quindi il trasferimento di queste notizie fornite a Iero, vengono da soggetto che ha una, diciamo, inspiegabile conoscenza di uomini, di fatti e di circostanze, e quello che è più strano, per quanto mi riguarda, è che probabilmente, diciamo, tutte queste propalazioni contenute nel memoriale, aldilà delle modalità con cui sono state assunte, pur essendo stata delega di indagini, non conosco l'esito che hanno avuto. Però ci troviamo dinanzi, ecco, per ricordarlo, non soltanto a fatti, a dichiarazioni che attengono a presunte mie interferenze presso questo, il presidente Carnevale, con il quale mi sarei incontrato all'Hotel Cicerone, a Roma, per parlare di aggiustamenti di processi, ma addirittura questo signore racconta di un mio ruolo, che assieme al senatore Murmora, avrei svolto nel 1968, alla commissione Lavori Pubblici della Camera, per la costruzione del ponte di Bagnara, per un importo, un'opera che prevedeva una spesa di oltre 400 miliardi, e che molta parte di questa somma addirittura è servita per, diciamo, per la politica. E quindi, racconta fatti che sono completamente destituiti di fondamento, perché attribuisce addirittura ruoli e competenze a chi vi parla, e al senatore Murmora, che non avevano, aldilà del fatto non vero storicamente, cioè nessun intervento di 400 miliardi è stato mai operato sul ponte di Bagnara, né tanto meno è vero che io intorno, nel 1988 sono stato Presidente della commissione Lavori Pubblici, perché non ero nemmeno parlamentare. Né io ho rapporti di alcun genere con il senatore Murmora, se non per averlo conosciuto nell'undicesima legislatura, quando egli era sottosegretario agli Interni, addirittura aveva la delega, in quel periodo, della gestione dei collaboratori, il senatore Murmora. Lo stesso senatore Murmora che viene indicato sempre come componente della super loggia, che addirittura viene, sempre da Iero e da altri

collaboratori, indicato come partecipe in riunioni con, addirittura, esponenti mafiosi, che viene indicato come partecipe della decisione addirittura della eliminazione del magistrato, del giudice Ferlaino. Ecco, tutta una serie di fatti che cadono, paracadutati, attraverso questo memoriale, in questo verbale del 1 marzo del 1996. Per non dire, poi, del fatto che addirittura lo stesso mi attribuisce ingenti risparmi che avrei e conti correnti di cui disporrei, addirittura nelle banche, in alcune banche di Roma, altre nella banca svizzera, nella banca del Cattardo, del Lucano, un conto intestato ad una mia nipote, esattamente la moglie di un funzionario del Ministro del Tesoro, di nome Olivieri Stefano e cose di questo genere che egli racconta in questo memoriale, dicendo sempre di averle apprese da questo Molinari. Mi risparmio ciò che egli dice, tra l'altro, in ordine alla causale dell'omicidio Ligato, infatti egli a tal proposito svela un'ipotesi alternativa alla causale dell'omicidio Ligato. Per quanto è a mia conoscenza, infatti, egli afferma e quindi non riferisce qui solo una fatto appreso da Molinari, in cui non indica la fonte, il problema relativo all'omicidio dell'onorevole Ligato deve essere ricercato a seguito dell'appalto ministeriale relativo all'acquisto delle forniture delle lenzuola di carte per i letti delle cuccette dei treni. In un primo momento l'onorevole Ligato trattava il cosiddetto appalto con l'onorevole Romeo. E' chiaro che Romeo rappresentava naturalmente qualche boss della 'ndrangheta, ed è altrettanto chiaro che Romeo non agiva per questo tipo di conoscenza, senza l'onorevole Palamara. Quindi, sono una serie di deduzioni a cui il buon Iero si lascia andare, essendo quasi alla fine le possibilità di corruzione giudiziaria, anche la presenza di un noto avvocato di Reggio, purtroppo evidentemente le fonti di dove ha appreso queste notizie non le conosce. Comunque i soldi sottratti sono stati trattati dalla banca di Calabria e Lucania, la quale, con l'accordo del direttore generale, ha riciclato il grosso dello stanziamento e le somme inferiori sono state ripartite tra politici e criminali della 'ndrangheta. A questo punto, l'onorevole Ligato si è scoperto, che aveva temuto a qualche altro delle cosche, oppure aveva nascosto altro allo stesso Romeo e allo stesso Palamara. Sta di fatto che l'accordo che sembrava perfetto, si è rivelato contrario agli accordi e ai principi delle bande della 'ndrangheta. Già prima dell'89 Ligato aveva commesso delle scorrettezze nei confronti di alcuni amministratori locali, che però, in seguito gli hanno ridato fiducia. Uno dei difetti di Ligato era quello di dire sempre: "Ci penso io, i soldi riciclati dalla banca di Calabria e Lucania sono stati tutti dirottati in banche svizzere, quali la banca della svizzera italiana, Melid Credit Swisse, di Bellinzona e Roner di Lucano e Barcleid Bank, di Londra. Nulla so, invece del denaro che si sono divisi, nulla so di chi ha ordinato di uccidere Ligato, potrei però escludere Palamara e Romeo", ecco, qui è generoso, "perché loro", generoso nei miei confronti, perché poi l'autorità giudiziaria Palamara lo ha incriminato come mandante morale dell'omicidio Ligato, "perché anche loro poi, non so i motivi per cui non è più avvenuto, hanno corso gli stessi pericoli, traffici di Ligato non sono limitati a queste mie conoscenze, perché lo stesso ha

avuto”. Ma voglio dire, di queste cose è pieno questo memoriale di oltre dieci pagine, di queste fandonie.

AV.VALENTINO: A proposito di un suo preteso intervento della Corte di Assise di Napoli, in favore di Ambrosi Vincenzo?

IMP.ROMEO: Persona completamente destituita di fondamento, sia perché non conosco proprio il personaggio che viene indicato da Iero, non ho mai avuto nessun tipo, non ho svolto nessun tipo di attività, ecco, dovessi indicare dove è il Tribunale di Napoli, non saprei nemmeno indicarglielo per dire dove sta.

La partecipazione ai funerali di Antonio Macrì

AV.VALENTINO: Senta, le ragioni per le quali lei intervenne, se intervenne, ai funerali di Antonio Macrì, a Siderno?

IMP.ROMEO: Questo è un altro elemento suggestivo, contenuto nella ordinanza di custodia cautelare emessa, diciamo, nella richiesta di provvedimento custodiale. Uno degli elementi fondamentali che comprovano la tesi accusatoria, è costituita da un rapporto dell'ispettore, dottore Peronaci, che nel 1974 rileva, a Siderno, nel corso dei funerali, si celebravano per la morte di Antonio Macrì, la presenza di Paolo Romeo e di Vincenzo Romeo. Nel funerale, il quella stessa velina, riferisce il Peronaci di avere visto, non insieme a Romeo Vincenzo, ma a Romeo Paolo, nel corteo, anche Felice Zerbi. Segnala solo questi tre nomi perché, il Peronaci all'epoca era un funzionario della Digos, per cui la sua presenza ai funerali, c'erano altre presenze di altri funzionari evidentemente, che avevano altri compiti, hanno fatto altre foto, hanno segnalato altre presenze, segnalava soltanto la presenza dei politici e quelli a lui noti, come presenti a quei funerali, sono le persone che erano contenute e indicate in quella informativa. Sicché nell'ordinanza custodiale, nel ragionamento che svolge l'accusa, si assume che questo elemento storico, la mia partecipazione ai funerali di Antonio Macrì, è fortemente indicativo e significativo della continuità che io avrei avuto con l'ambiente criminale, più specificatamente con un esponente della criminalità organizzata, della provincia di Reggio del rango che allora veniva ascritto e riconosciuto da tutti ad Antonio Macrì di Siderno. E dico, questo elemento viene custodito come in uno scrigno, come un elemento prezioso, come elemento di riscontro e poi, invece? E poi, invece dobbiamo registrare, attraverso la testimonianza del dottore Pietro Ligato, funzionario della USL di Reggio, prestigioso funzionario del nono livello della USL di Reggio Calabria, dobbiamo registrare che, è vero che ai funerali di Antonio Macrì c'era la presenza di Vincenzo Romeo e di Paolo Romeo, ma solo per porgere la condoglianze al genero di Antonio Macrì, che era il dottore Pietro Ligato. A cui Paolo Romeo e Vincenzo Romeo, erano legati a cagione del fatto che Vincenzo

Romeo e Pietro Ligato avevano svolto, avevano frequentato i cinque anni del liceo tecnico industriale di Reggio Calabria e quindi avevano buoni rapporti. Ma sollecitiamo noi la testimonianza di Ligato, al quale chiediamo se è vero e se ricorda di avere egli invitato al suo matrimonio, prima della morte di Antonio Macrì, Paolo Romeo, ed egli qui ci dice che aveva invitato Paolo Romeo al suo matrimonio e che Paolo Romeo era andato al suo matrimonio. Sicché il rapporto, invece di essere inteso come un rapporto diretto con Antonio Macrì, che io ho conosciuto soltanto da morto, ai funerali, io non ho mai conosciuto da vivo o al matrimonio, insomma, quando c'è stato solo fugacemente al matrimonio della figlia, che ha appunto sposato il dottore Ligato, questo elemento viene valorizzato come elemento di riscontro, a sostegno dell'accusa, in una o altri due elementi che poi si sono dimostrati essere completamente destituiti di fondamento e che sono rappresentati dalla intercettazione ambientale nella segreteria del dottore Demetrio Logoteta e che attiene ai presunti voti che tale Presto avrebbe dato in mio favore. E poi i rapporti con Paolo Martino, per il quale si assume, sempre nell'ordinanza custodiale, non esserci un rapporto di natura professionale, sicché il rapporto, i presunti rapporti con lo stesso, desunti da una serie di telefonate o da altre circostanze o dalle dichiarazioni dei collaboratori, sono da ascrivere soltanto ad una contiguità con lo stesso, finalizzata a gestire riciclaggio di (parola incomprensibile), o interessi di altro genere, oscuri interessi di altro genere. Tutti questi che erano, che costituivano i tre elementi, gli unici elementi, assunti nell'ordinanza custodiale, come elementi di riscontro all'impostazione accusatoria, sono miseramente crollati, falliti dinanzi alle prove che qui sono state raccolte, in questa aula, attraverso le dichiarazioni dei testi, che poc'anzi abbiamo indicato. Ma, per rispondere e concludere rispetto alla domanda che lei, avvocato, mi poneva poc'anzi, è vero che sono stato ai funerali di Antonio Macrì, ma sono stato solo ed esclusivamente in compagnia di mio fratello Vincenzo, per rappresentare le condoglianze al genero dello stesso, dottore Pietro Ligato, al quale ci legavano, legavano buoni rapporti di amicizia, per la frequentazione che mio fratello aveva avuto con lui nel periodo scolastico, appunto cinque anni, hanno frequentato assieme la stessa classe al liceo tecnico industriale. Questo è il dato storico che può e deve essere letto solo, a cagione di questo rapporto che ancora mi onoro di mantenere con il dottore Pietro Ligato.

PRESIDENTE: Non avete altre domande? L'esame dell'avvocato Romeo si può esaurire in altra udienza. Si rinvia l'udienza al giorno **11/05/2000**, ore 15:00, invitando le parti a comparire senza ulteriore avviso. L'udienza è tolta.

<u>UDIENZA DEL 04/05/2000</u>	1
<i><u>Aggiustamento processi</u></i>	<i>1</i>
<i><u>Quando viene inserito nel capo di imputazione l'aggiustamento dei processi</u></i>	<i>1</i>
<i><u>Nessuna indagine risulta compiuta sul tema in ordine alla mia posizione</u></i>	<i>2</i>
<i><u>Il col. Pellegrini , cap. Di Fazio affermano che non sono emersi elementi a carico di Romeo</u></i>	<i>4</i>
<i><u>Romeo è patrocinante in Cassazione da pochi anni</u></i>	<i>5</i>
<i><u>Rapporti di Romeo con il giudice Delfino</u></i>	<i>5</i>
<i><u>Le dichiarazioni di Lauro sul tema</u></i>	<i>7</i>
<i><u>La tardività delle dichiarazioni di Lauro sul tema</u></i>	<i>7</i>
<i><u>La voglia di compiacere l'inquirente di turno</u></i>	<i>7</i>
<i><u>La mancanza di capacità e di potenzialità soggettive</u></i>	<i>9</i>
<i><u>L'impossibile intervento del giudice Delfino per Tegano raccontato da Lauro</u></i>	<i>10</i>
<i><u>Le tre fasi delle dichiarazioni di Barreca sul punto</u></i>	<i>11</i>
<i><u>Genericità e contraddittorietà delle affermazioni di Barreca</u></i>	<i>12</i>
<i><u>Il luogo ed il clima ove maturano certe confidenze. L'uso della tragedia</u></i>	<i>12</i>
<i><u>Il mancato riscontro alle parole di Barreca</u></i>	<i>13</i>
<i><u>L'intervento in favore dei fratelli Barreca nel processo a loro carico</u></i>	<i>14</i>
<i><u>Valutazioni in ordine agli interventi in favore dei Latella</u></i>	<i>16</i>
<i><u>La voglia di compiacere il dr Macri</u></i>	<i>17</i>
<i><u>Le condanne per il reato di calunnia subite da Barreca</u></i>	<i>17</i>
<i><u>Il primo intervento della superloggia in vicende giudiziarie</u></i>	<i>18</i>
<i><u>La bugia per sostenere la bugia della supeloggia massonica</u></i>	<i>19</i>
<i><u>Le reticenze di Barreca quando deve riferire i nomi dei magistrati</u></i>	<i>19</i>
<i><u>Le dichiarazioni di Raggio sull'aggiustamento di processi</u></i>	<i>21</i>
<i><u>Scopelliti ed il presunto intervento in un processo contro Corsaro Vincenzo</u></i>	<i>22</i>
<i><u>Iero ed il processo Santa Barbara</u></i>	<i>24</i>
<i><u>Vicende relative al memoriale Iero</u></i>	<i>26</i>
<i><u>La partecipazione ai funerale di Antonio Macri</u></i>	<i>29</i>